

XVIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa della deputata

Morani

*“Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla scomparsa di Denise Pipitone”*

Onorevoli colleghi! - La vicenda che ha visto coinvolta una bambina di soli quattro anni, Denise Pipitone, scomparsa dalla sua abitazione di Mazara del vallo il 1 settembre 2004 appare, ancora oggi, avvolta da troppi misteri, segnata da gravi incongruenze, lambita da evidenze che portano a sospettare di più di un depistaggio, inquinamento di prove, false testimonianze. La ricostruzione dei fatti ci dice che quel giorno la bambina sfuggì al controllo della nonna mentre giocava con i cuginetti, che alle 11:45 sia stata vista l'ultima volta da una zia sul marciapiede in strada, e che da quel momento se ne perse totalmente ogni traccia: nessuno vide niente. L'allarme della scomparsa fu dato lo stesso giorno e la madre, Piera Maggio, informò subito gli investigatori sul fatto che la piccola Denise non fosse figlia del marito, Antonino Pipitone, ma che fosse nata da una relazione extraconiugale con Piero Pulizzi, fatto del quale la famiglia Pulizzi, l'ex moglie Anna Corona e le figlie Jessica Pulizzi e Alice Pulizzi, risulta fossero a conoscenza. Le indagini si incanalarono dunque, immediatamente, verso la pista familiare, anche a causa di alcuni episodi, denunciati dalla madre di Denise, di intimidazione nei confronti della stessa Piera Maggio. Sia Pipitone che Piero Pulizzi vennero esclusi dalle indagini perché risultavano al lavoro.

A distanza di anni le indagini porteranno ad un processo che arrivò a tre gradi di giudizio, unica imputata la sorellastra di Denise, Jessica Pulizzi, nel 2004 minorenne, che avrebbe rapito la bambina con la complicità della madre Anna Corona e dell'ex fidanzato Gaspare Ghaleb, per motivi legati a «*vendetta e gelosia perché Denise e Jessica Pulizzi sono figlie dello stesso padre, Piero Pulizzi*». La posizione di Anna Corona, indagata in un secondo filone d'indagine per sequestro di minorenne, fu archiviata dal giudice per l'udienza preliminare di Marsala nel dicembre 2013. Jessica Pulizzi, accusata di concorso in sequestro di minorenne, fu rinviata a giudizio dal giudice per l'udienza preliminare di Marsala il 18 gennaio 2010. Il processo di primo grado iniziò il 16 marzo 2010 e durò tre anni. La procura di Marsala chiese la condanna a 15 anni di reclusione per sequestro di minore, ritenendola "*colpevole senza alcun dubbio*" per via di una serie di indizi chiari, univoci e convergenti. Secondo l'accusa, la mattina del 1 settembre 2004, la Pulizzi avrebbe prelevato Denise e l'avrebbe condotta a casa del padre, Piero Pulizzi, per avere la conferma che fosse sua figlia, non trovandolo consegnò la bambina a persone mai identificate. La Cassazione nel 2019 confermò l'assoluzione nei due gradi di giudizio, pronunciata dal tribunale di Marsala e dalla corte d'appello di Palermo. L'allora fidanzato di Jessica, Gaspare Chaleb, fu accusato di false dichiarazioni al pubblico ministero, ma uscì presto dal processo per la prescrizione del reato.

Negli anni si sono succedute innumerevoli segnalazioni, purtroppo sempre rivelatesi false piste. Il 31 marzo 2021 un'infermiera russa residente in Italia ha segnalato al programma televisivo "*Chi l'ha visto?*" di aver notato una forte somiglianza tra la piccola Denise ed una ragazza ventenne russa partecipante alla trasmissione televisiva *Pust' govoryat - Lasciali parlare* e in onda sul primo canale russo Pervyj kanal - in cerca della madre. La cittadina russa si chiama Olesya Rostova ed ha ricevuto il nome in orfanotrofio. Alla puntata del successivo 7 aprile 2021 partecipò l'avvocato della madre di Denise, Giacomo Frazzitta,: all'avvocato venne comunicato privatamente il gruppo sanguigno di Olesya Rostova, ma egli annuncio' non essere

compatibile con quello di Denise, e che avrebbe comunque informato la Procura di Marsala.

In una trasmissione di Rai 2 per la prima volta il pubblico ministero titolare delle indagini fino al 2005, la dottoressa Maria Angioni, ha rilasciato dichiarazioni importanti riguardo alle modalità con cui sarebbero state condotte le indagini, dichiarazioni che risulterebbero supportate anche dall'allora Procuratore capo di Marsala, dottor Alberto di Pisa. Entrambi si sarebbero detti certi della piena responsabilità della famiglia Corona nel rapimento di Denise, responsabilità mai provate a causa delle carenze nelle indagini e dei numerosi e costanti depistaggi, denunciando anche un clima di sospetto e accusatorio da parte di forze dell'ordine che consideravano la ricerca di Denise una perdita di tempo unicamente dettata dalla nostra voglia di comparire in televisione.

Alcuni aspetti rimangono, a nostro avviso, meritevoli di un supplemento di attenzione e ricerca, quali, ad esempio: la mancata perquisizione della casa di Anna Corona nell'immediatezza della scomparsa della bambina; il maresciallo dei carabinieri che, incaricato di effettuare il sopralluogo, sarebbe stato depistato dalla Corona che invece di accoglierlo nella sua abitazione lo introdusse in quella della sua vicina di casa, adottando modalità descritte tali da indurre il carabiniere a ritenere che quella fosse appunto l'abitazione della stessa Corona.

Sempre nel corso del processo emerse inoltre come la migliore amica di Anna Corona pare fosse persona legata sentimentalmente al dirigente del commissariato di Mazara incaricato delle indagini. Tale rapporto avrebbe favorito la Corona che infatti smise di usare il telefonino e di parlare liberamente passando da migliaia di messaggi e telefonate nel suo ambito familiare arrivando a praticamente nessuno; la cosiddetta "pista rom" del telefonino, quello della figlia del capo rom da cui partì una telefonata "muta" al padre di Denise, l'auto vista e sentita il giorno del rapimento di Denise sbattere contro un marciapiede nei pressi di casa, la falsa firma sul registro dell'albergo dove lavorava Anna Corona che sarebbe stata falsificata dalla sua collega mai perseguita per falsa testimonianza (fu una perizia ad incastrarla) a

dispetto dell'alibi falso, la mancata apposizione eseguita ad oltre una settimana dalla richiesta di una telecamera nascosta nei pressi dell'abitazione della Corona che avrebbe consentito l'identificazione di personaggi successivamente intercettati mentre parlavano tra loro dello spostamento di Denise.

Sempre secondo i magistrati, inoltre, gli strumenti per le intercettazioni ambientali sarebbero stati posti in modo tale da favorire il loro immediato ritrovamento: sarebbe stato questo, infatti, il caso del teste Della Chiave, che scoprì il dispositivo nella sua camera a poche ore dall'installazione, e ancora il caso del Commissariato di Mazara dove lo strumento sarebbe stato installato all'interno di un vecchio condizionatore che, acceso, lo rendeva di fatto inutilizzabile.

Il dottor di Pisa, sempre nel corso della trasmissione "*Ore 14*" ha denunciato, inoltre, le modalità "confuse e imprecise" con le quali sarebbero state condotte le indagini nei primi anni quando "sei corpi tra polizia, carabinieri, finanza etc" non erano coordinati tra loro. Inoltre, sempre secondo la dottoressa Angioni, nei primi mesi del 2005 anche i Servizi Segreti cominciarono a investigare sul caso. Piera Maggio scoprirà poi, solo dopo dieci anni, di essere intercettata, avendo rinvenuto ancora attive cimici collegate in via permanente (alimentate dalla corrente elettrica) all'interno della sua abitazione e in quella del fratello. Inoltre, sempre in modo del tutto casuale, Piera Maggio scoprì un impianto di intercettazione posto nella sua autovettura. Pare, inoltre, sia stato intercettato anche il suo avvocato, Giacomo Frazzitta, al quale, a tal fine, pare avessero addirittura sostituito il frontalino dell'autoradio.

Di queste intercettazioni non risulta traccia di autorizzazione ai magistrati: rimane dunque da accertare chi le abbia installate, chi le abbia autorizzate e finanche per quale motivo non sono mai state rimosse ma lasciate forse addirittura attive fino al momento della loro rimozione, ben 10 anni dopo.

Andrebbero, a nostro avviso, inoltre, tenute in considerazione o comunque meglio indagate le dichiarazioni del comandante della polizia giudiziaria rese durante il programma "*Ore 14*", con le quali egli denunciava minacce e un'estrema difficoltà

nel condurre le indagini, anche a causa della abituale frequentazione di ambienti criminali da parte della famiglia Corona.

Il caso della scomparsa della piccola Denise deve necessariamente trovare una sua soluzione e una sua verità, tanto più poiché si inserisce in un contesto che vede circa 61.826 persone scomparse ancora da ritrovare in Italia. La maggior parte di loro, circa 45.028, sono minori; siamo di fronte a numeri impressionanti, che la Relazione del Commissario straordinario del governo per le persone scomparse, relativa al periodo 1° gennaio-30 giugno 2020, descrive come manifestazione di un fenomeno di dimensioni rilevanti, e, che, come spiega nella premessa il Commissario straordinario, evidenziando il «trend crescente negli ultimi anni», che «può considerarsi fisiologico e non più emergenziale» impone la necessità di un'azione di ricerca, strutturata e pianificata nei vari contesti, in considerazione delle eterogeneità territoriali..

La storia di Denise Pitone in particolare, non può più, con tutta evidenza, essere lasciata in balia di sensazionalismi, false piste, connivenze e opacità.

Art. 1

Istituzione, durata e compiti della Commissione

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta all'età di quattro anni nel 2004 a Mazara del Vallo, di seguito denominata "Commissione";
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) stabilire la dinamica dei fatti, ricostruire in maniera puntuale le cause e i motivi alla base della sparizione della minore Denise Pipitone, e raccogliere gli elementi utili per l'identificazione dei responsabili;
 - b) rinnovare o introdurre *ex novo* l'esame di elementi probatori, elementi e testimonianze utili all'accertamento della verità che potrebbero essere stato oggetto di travisamento laddove non addirittura di depistaggio;
 - c) verificare ed esaminare il materiale raccolto dalle testate giornalistiche e dalle inchieste sulla sparizione di Denise Pipitone;
 - d) verificare fatti, atti e condotte omissive che abbiano cagionato ostacolo ritardi o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla scomparsa di Denise Pipitone;
3. Entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori e ogniqualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario, la Commissione presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 2

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, un vicepresidente e un segretario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

Art. 4

Disciplina del segreto

1. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dell'articolo 3 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
3. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4.
4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono puniti ai sensi della legislazione vigente.
5. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.

Art. 5

Organizzazione dei lavori della Commissione e norma finanziaria

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei lavori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 142 del regolamento della Camera dei deputati. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro l'anno. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.